

COMUNE DI LOVERE
PROVINCIA DI BERGAMO



REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER IL MIGLIORAMENTO ESTETICO
ED IL RISANAMENTO DEL CENTRO STORICO

**Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale
N. 9 del 15.06.2011**

**Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale
N. 13 del 10.02.1995**

**Modificato con deliberazioni
del Consiglio Comunale
N. 50 del 30.09.1997
N. 29 del 09.07.2001**

COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



ART. 1 - CONCESSIONE CONTRIBUTI

Il Comune di Lovere, entro i limiti delle somme stanziare in Bilancio, istituisce un fondo atto a concedere contributi ai proprietari degli immobili posti entro il perimetro del Centro Storico, come definito dagli strumenti urbanistici.

Detti contributi verranno concessi per l'esecuzione di:

- a) opere di restauro delle facciate o parti esterne degli edifici ritenuti di interesse storico, artistico o paesistico;
- b) opere di interesse tale da costituire, con il loro restauro o rifacimento un miglioramento ambientale e paesistico;
- c) opere di restauro di elementi architettonici e decorativi di pregio, anche interni;
- d) opere di rifacimento, ristrutturazione, manutenzione che garantiscano miglioramenti statici delle strutture esterne;
- e) opere destinate a migliorare l'aspetto estetico delle facciate degli edifici prospicienti spazi pubblici.

ART. 2 - CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

Un contributo a fondo perduto è concesso in percentuale alla spesa ammessa a contributo, supportata da un preventivo dettagliato dell'intervento. Tale contributo non potrà essere superiore al 75% della spesa ed in ogni caso dovrà essere inferiore al 20% (15%) dell'ammontare del fondo stabilito annualmente.

Le agevolazioni previste sono le seguenti:

- 1) esenzione dall'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) per la posa dei ponteggi necessari all'intervento (art. 63 comma 2 lettera e) D. Lgs. 446/97).
- 2) esenzione versamento diritti di segreteria relativi alla pratica edilizia.
- 3) assistenza fornita dall'Ufficio Tecnico Comunale ai Cittadini al fine di richiedere finanziamenti e/o contributi a Enti Pubblici e Privati (per esempio Fondazioni Bancarie).

Per gli interventi che comportano il pagamento di oneri concessori, può essere istituito un apposito fondo destinato all'erogazione di ulteriori contributi da erogare per le stesse finalità e sulla base degli stessi criteri fissati dal presente regolamento.

Le agevolazioni ed i contributi verranno concessi per lavori eseguiti e certificati da ditte specializzate.

ART. 3 - CRITERI DI VALUTAZIONE

Il contributo verrà determinato in funzione dei seguenti parametri:

- a) rilevanza storico artistica dell'edificio, tenendo anche conto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
- b) tipo e grado di intervento: restauro e/o adeguamento ambientale della facciata, adeguamento strutturale, manutenzione straordinaria, ristrutturazione;
- c) esemplarità dell'intervento;
- d) livello di degrado dell'edificio e carattere di urgenza dell'intervento;
- e) residenzialità;
- f) costo dell'intervento.

COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



ART. 4 - LIMITI DI PARTECIPAZIONE AL CONTRIBUTO

Le opere in progetto debbono rispettare le normative e gli strumenti urbanistici in vigore ed essere preventivamente autorizzate sia dal Comune, che dai superiori organismi di tutela.

La tutela e la buona conservazione dei beni architettonici sono lo scopo primario del presente regolamento.

ART. 5 - CRITERI DI EROGAZIONE

Il contributo viene erogato in unica soluzione ad ultimazione lavori previa verifica effettuata dall'Agenzia per il Centro Storico.

ART. 6 - ESAME DELLE DOMANDE

L'istruttoria delle istanze è curata dall'Ufficio Tecnico Comunale entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di inoltro delle stesse al protocollo del comune. Detto termine potrà essere interrotto una sola volta per richiesta di documentazione integrativa.

La richiesta di contributo e agevolazione dovrà essere presentata contestualmente alla richiesta di P.d.C. o D.I.A. per interventi di ristrutturazione edilizia, o contestualmente alla comunicazione di manutenzione ordinaria nel caso di tinteggiature delle facciate esterne.

Il Responsabile del Procedimento, verificata la sussistenza delle condizioni per richiedere il contributo e le agevolazioni, assegna i relativi punteggi ed inoltra la documentazione al consiglio di amministrazione dell'Istituzione comunale "AGENZIA PER IL CENTRO STORICO" che approva la relativa graduatoria, stabilendo l'ammontare del contributo.

Il contributo verrà elargito solo a lavori ultimati, e dopo regolare verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale dei lavori eseguiti e della corrispondenza degli stessi ai progetti presentati ed approvati.

In caso di esito positivo il contributo sarà liquidato al proprietario entro 90 giorni dalla data di fine lavori.

In caso di esito negativo, sarà data comunicazione scritta e motivata.

ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I termini per la presentazione delle domande e la documentazione richiesta sono definiti con apposito bando approvato dall'Agenzia per il Centro Storico.

ART. 8 - TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

I soggetti assegnatari del contributo dovranno terminare i lavori oggetto di contributo entro e non oltre il termine perentorio di un anno dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione al contributo fatti salvi i casi, debitamente documentati, in cui l'esecuzione degli interventi sia dichiaratamente subordinata ad altri interventi sull'immobile stesso o in presenza di causa di forza maggiore.

In caso di mancato rispetto di tale termine il contributo verrà ridotto nella misura del 10% per il primo mese di ritardo e del 20% per ogni successivo mese di ritardo, fino, al limite ad azzerare il contributo stesso.

COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



ART. 9 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Al fine di procedere all'erogazione del contributo, gli assegnatari dello stesso dovranno far pervenire al Comune di Lovere entro 30 giorni dalla fine dei lavori, la seguente documentazione:

- a) copie conformi agli originali di regolari fatture debitamente quietanziate, relative ai lavori finanziati;
- b) dichiarazione di fine lavori attestante la chiusura del cantiere;
- c) dichiarazione del direttore dei lavori di regolare esecuzione degli stessi;
- d) dichiarazione da parte dell'impresa di aver assolto agli obblighi contributivi e previdenziali;
- e) attestazione comprovante l'esistenza dell'agibilità dello stabile interessato dai lavori e in caso di assenza – domanda di richiesta della stessa.

Nel caso di manutenzione ordinaria la documentazione di cui sopra potrà essere sostituita da specifiche dichiarazioni dell'avente titolo, ad eccezione della documentazione di cui al precedente punto a).

ART. 10 - DECADENZA DEL CONTRIBUTO

La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti elencati all'art. 9, determina la decadenza dell'assegnazione del contributo.

ART. 11 - MAGGIORI SPESE

Qualora, durante l'esecuzione di qualsiasi intervento eseguito su immobili posti all'interno del Centro Storico, dovessero emergere tracce di valenza storico/artistica non preventivamente accertate in sede di richiesta di concessione del contributo, dovrà esserne fatta immediata comunicazione scritta all'Agenzia del Centro Storico, che, a seguito delle opportune verifiche, aggiornerà la graduatoria in base alla constatata valenza storico/artistica dell'intervento.